

La Segreteria nazionale

Prot.n.64/12-na
Circ.n.14/12

Ai Presidenti provinciali
Alle Segreterie provinciali
Ai Presidenti regionali
Alle Segreterie regionali
Ai Consiglieri nazionali

Roma, 11 aprile 2012


Oggetto: Sospensione dell'attività per cause di forza maggiore, art. 42, c. 7. CCNL-FISM.

Giungono in questi ultimi tempi lamentele da parte delle OO.SS. in ordine alla applicazione non corretta dell'Art. 42 del CCNL, in particolare nella parte relativa alla "sospensione del servizio imputabile a cause di forza maggiore", "per decisione dell'Ente", punto 7 del citato Art. 42.


Nella fattispecie del rilievo in oggetto si precisa che la sospensione del servizio in entrambi i casi: "cause di forza maggiore" o "per decisione dell'Ente" producono lo stesso effetto, e cioè: il personale non è tenuto al recupero della prestazione non data mantenendo il diritto alla retribuzione.

Cordiali saluti.

Per la delegazione del CCNL
Martino Massoli



Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano



P.S.

Al fine di prevenire eventuali possibili contenziosi si fa presente che laddove vi fossero dubbi sulla corretta interpretazione della norma si deve fare riferimento a quanto stabilito dall'Art. 2 del CCNL, e cioè, porre il quesito alle Commissioni Paritetiche (Nazionale o Regionale) che sono gli organi competenti a dare "l'interpretazione autentica della norma".